



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 112/21 del 09/11/2021

Oggetto: PROROGA DEL TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI UNIVERSITARI NECESSARI PER IL RISPETTO DEL REQUISITO DI MERITO PER NON INCORRERE NELLA REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL'A.A. 2020/2021

Servizio proponente: 70.3 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI FI

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Richiamato il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 106 del 18 ottobre 2021 con il quale si attribuisce l'esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore al Dott. Enrico Carpitelli per il periodo 25 ottobre – 3 dicembre 2021;
- Visto il D.P.C.M 9 aprile 2001 recante "*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 829 del 6 luglio 2020 che approva il documento "*Approvazione indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici a favore degli studenti universitari, comprensivi della misura straordinaria emergenza Covid-19 – AA 2020/2021*";
- Visto il provvedimento del Direttore n. 77 del 14/07/2020, recante "*Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio anno accademico 2020/2021: approvazione*";
- Visto in particolare l'art. 5 punto 1. "Studenti iscritti al 1° anno" che prevede la scadenza del 30/11/2021 per la verifica del conseguimento dei crediti universitari necessari per non incorrere nella revoca della borsa di studio;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 700 del 5 luglio 2021 avente per oggetto "*Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari – AA 2021/22*";
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana n. 30 del 13 luglio 2021 recante "*Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2021/2022: recepimento degli indirizzi della regione toscana di cui alla D.G.R. n. 700/2021*"
- Dato atto che con la deliberazione n. 30/21 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha recepito in toto gli indirizzi emanati dalla Giunta Regionale con DGR 700/21;
- Dato atto che all'art. 11 dell'allegato A alla DGR 700/21 recante "*Disposizioni straordinarie relative ai borsisti primo anno dell'AA 2020/21 che non raggiungano al*

30/11/21 i CFU previsti per evitare la revoca della borsa" è stato stabilito che "In considerazione della eccezionalità dell'emergenza sanitaria covid-19 che ha caratterizzato l'AA 2020/21 e con riferimento allo stesso articolo 6 comma 3 del DPCM 2001, che prevede la possibilità per le regioni di differire per non più di 3 mesi il termine per evitare la revoca, si rinvia la necessità di conseguimento dei CFU, al fine di evitare la revoca della borsa I anno AA 2020/21, alla data del 28 febbraio 2022";

- Ritenuto di dover quindi procedere alla proroga al 28/02/2022 della scadenza per il conseguimento dei crediti universitari necessari per il rispetto del requisito di merito per il mantenimento della borsa di studio per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2020/2021;

DISPONE

Per le motivazioni addotte in parte narrativa e integralmente richiamate:

1. di prorogare al 28/02/2022 il termine per il conseguimento dei crediti universitari necessari per il rispetto del requisito di merito per non incorrere nella revoca della borsa di studio per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2020/2021;
2. di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda.

Il Direttore f.f.
Dott. Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente*)